



# Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo corona virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

## Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro

**IL DIRETTORE DI LAVORO**

(Arch. Giuseppe Grimaldi)

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO "ASSETTO ORGANIZZATIVO UMANO E SEGRETERIA"**

(Dott.ssa Maria Vignita)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

(Ing. Nicola Nevio Pagano)

**IL MEDICO COMPETENTE**

(Dott. Fernando Crescenzi)

**I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (per presa visione)**

(Dott. Massimo Forlivesi)

(Geom. Pasquale Memoli)



## Premessa

Nei luoghi di lavoro dal primo maggio 2022 non c'è più l'obbligo di adottare un protocollo aziendale anti Covid, grazie alla deregulation in atto che prevede un progressivo allentamento delle misure: dalle eliminazioni delle limitazioni/restrizioni (zone a colori) allo stop della verifica del Greenpass base e super.

Pertanto il protocollo aziendale nel periodo post "Emergenza Sanitaria" diventa una mera opportunità e scelta di condivisibile prudenza. Tali ragioni di prudenza, così come evidenziate nel comunicato del 4 Maggio sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da tutti i soggetti coinvolti, sono chiare ed evidenti: mantenere una moderata attenzione nei confronti di un virus che ha condizionato l'esistenza dell'ultimo biennio attraverso il mantenimento del protocollo firmato il 6 aprile 2021 che contiene la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In definitiva, tale documento sostituisce quello elaborato in data 01 Ottobre 2020-rev. 3 e rivede e aggiorna gli obiettivi del sopra menzionato protocollo condiviso di regolamentazione sulla base delle indicazioni operative, "fortemente raccomandate" da tutti gli Enti preposti, finalizzate a mantenere, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 che rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.



1. Obiettivo e destinatari del documento
2. Indicazioni per il Datore di Lavoro e Servizio di Prevenzione e Protezione
3. Indicazioni organizzative per la gestione delle risorse umane
4. Ruolo del Medico Competente
5. Aggiornamento Protocollo di sicurezza aziendale COVID
6. Normativa di riferimento



## 1. Obiettivo e Destinatari del documento

La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione, anche rapida, dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 con riguardo alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

In vista di una prossima e progressiva "riapertura totale" in sicurezza delle sedi dell'AdSP, in ossequio al principio della massima precauzione, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'AdSP ha predisposto e aggiornato, unitamente al Datore di Lavoro, ai RLS e al Medico Competente il presente protocollo di sicurezza aziendale, in attuazione dei Protocolli Nazionali siglati il 14/03/2020 e il 24/04/2020 e 06/04/2021 tra Governo e Parti Sociali e confermati in data 04/05/2022 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da tutti i Ministeri coinvolti e da tutte le Parti Sociali.

L'obiettivo del presente documento, elaborato da tutti i soggetti aventi ruoli e responsabilità in AdSP in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative, prioritariamente ai dipendenti, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a garantire l'accesso e la permanenza in sicurezza, negli ambienti di lavoro delle sedi dell'AdSP di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, massimizzando così l'efficacia delle misure di contenimento adottate dal Governo e dalle Autorità sanitarie per contrastare l'epidemia di COVID-19. Le misure proposte sono indispensabili per ridurre la potenzialità di infettività dei soggetti asintomatici e si basano sulla **prevenzione del contagio** e sulla **sorveglianza attiva**. Bisogna considerare che le prescrizioni attuali già riducono la circolazione dei soggetti sintomatici, in applicazione delle norme attualmente in vigore, in merito ai soggetti sintomatici COVID-19, positivi COVID-19 e ai contatti con soggetti positivi COVID-19 e ai relativi periodi di quarantena oltre che le conseguenti indicazioni procedurali.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, coerenti con tutte le indicazioni normative o accordi attualmente in vigore, precisando che sulla base della Classificazione del Rischio effettuata dalla Task Force Nazionale e dall'INAIL alle attività con codice ATECO "Amministrazione Pubblica e Difesa" e dunque per l'AdSP a pieno titolo, è stato associato un livello di rischio "basso".

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all'integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno rese effettive anche con comunicazioni "a data certa" da parte del Datore di Lavoro, in considerazione del rapido evolversi dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale.



## 2. Indicazioni per Il Datore di Lavoro ed Il Servizio di Prevenzione e Protezione per la gestione della Fase 2 e Post-Fase 2 dell'emergenza da SARS-Cov-2

### Misure legate alla cosiddetta certificazione verde COVID-19 o "Green Pass"

Il D.L. n. 24/2022 ha fissato alla data del 1° maggio l'eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Resta in vigore per i cittadini italiani, europei o extra – UE che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, residenti nel territorio dello Stato, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4-quater del Decreto Legge numero 44/2021.

N.B. Seppur in presenza dell'obbligazione vaccinale i lavoratori cinquantenni possono, dal 1° maggio, accedere ai luoghi di lavoro senza dover esibire o possedere il "green pass".

### Misure Igienico-Sanitarie negli ambienti di lavoro

- Sanificazione ambienti di lavoro

Per quanto attiene la disinfezione, SARS-Cov-2 si è dimostrato molto sensibile ai più comuni disinfettanti: la pulizia di superfici con l'ipoclorito di sodio (NaClO) allo 0,1% o l'etanolo (concentrazione 62-71%) riduce di >1000 volte la carica virale e pertanto l'infettività del coronavirus depositato sulle superfici (*Journal of Hospital Infection* 104 (2020) 246e251).

Per la Sanificazione utilizzare i derivati del Cloro o perossido di Idrogeno nelle varie modalità (nebulizzazione ad esempio)

Risulta quindi indicato ed efficace implementare le misure igienico-sanitarie per il contenimento delle malattie a trasmissione aerea.

Per pulizie quotidiane/sanificazione si intendono tutte le procedure e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione.

### **TIMELINE SANIFICAZIONE AMBIENTI**

#### **PRE-FASE 2 (PERIODO DA FEBBRAIO 2020 AD APRILE 2021)**

- ✓ SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO – POSTAZIONI DI LAVORO – AREE COMUNI - SERVIZI

L'AdSP garantisce un servizio di pulizia e igienizzazione con cadenza giornaliera per le tre sedi, con modalità organizzative differenziate a seconda della grandezza e della presenza lavorativa. Il servizio si esplica mediante la pulizia e l'igienizzazione delle aree con prodotti specifici per la pulizia di superfici a terra e dei piani di lavoro, sanitari nonché dei distributori automatici e delle attrezzature informatiche in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

#### **FASE 2 (PERIODO DA APRILE 2021 AD APRILE 2022)**

- ✓ PULIZIA GIORNALIERA DEI LOCALI – POSTAZIONI DI LAVORO (inclusi elementi accessori ad es. tastiere, schermi touch, mouse ) – AREE COMUNI



Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. schermi, tastiere, muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).

✓ SANIFICAZIONE PERIODICA IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DEI DATI EPIDEMIOLOGICI

L'AdSP continuerà ad effettuare nelle proprie sedi specifici cicli di pulizia (giornaliera) degli ambienti di lavoro a scopo assolutamente preventivo e precauzionale.

✓ SANIFICAZIONE "STRAORDINARIA"

Una procedura di sanificazione verrà adottata "ad horas" per la pulizia di ambienti lavorativi dove abbiano eventualmente soggiornato possibili casi di COVID-19, così come individuati sulla base delle sintomatologie più avanti descritte, o sulla base delle segnalazioni che dovessero pervenire al Datore di Lavoro o all'RSPP aziendale secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

### **POST-FASE 2 (PERIODO DA APRILE 2022)**

Rimangono le stesse condizioni della FASE 2 ad eccezione della sanificazione "straordinaria".



## Procedura di Gestione Accesso/Uscita e Organizzative per il Personale Interno

- Identificazione percorsi Ingresso/Uscita contingentati; le attuali entrate delle sedi dell'AdSP verranno contingentate con flussi distanziati in entrata e in uscita, al fine di evitarne una distanza inferiore ad un metro. L'attuale entrata "Portineria" sarà l'unica a permettere l'entrata in sede, al fine di controllare i flussi in entrata ed in uscita.
- Posizionamento di una colonna/dispenser per l'igienizzazione delle mani; si dovrà nel frattempo utilizzare l'apposito gel igienizzante mani.
- Rilevazione obbligatoria della Temperatura in ingresso; presso le sedi dell'AdSP saranno allestiti punti per la rilevazione automatica della temperatura con allarme; in caso la misurazione sarà ripetuta dopo il primo allarme e dopo qualche minuto, dopodiché l'ingresso non sarà consentito se anche la seconda misurazione risulterà superiore al valore soglia di 37.5° C.

La misurazione della temperatura costituisce un trattamento di dati e, pertanto, l'AdSP si atterrà al principio di minimizzazione raccolta dati, effettuandolo solo in caso di superamento soglia, nel rispetto di quanto stabilito e riportato nelle norme di riferimento (protocollo Governo-Parti Sociali recepito nel DPCM 26-04-2020)

**NB. LE ATTUALI NORME** (*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro recepito dal DPCM DEL 26- 04-2020*) **TRA LE ALTRE, FANNO OBBLIGO DI RIMANERE A CASA E NON RECARSÌ AL LAVORO SE IN PRESENZA DI QUESTI SINTOMI:**

1. **Temperatura pari o superiore a 37.5° C**
2. **Tosse**
3. **Raffreddore**
4. **Dispnea**

**Pertanto a ciascun dipendente e/o collaboratore esterno e/o visitatore, è suggerito di continuare a effettuare autonomamente presso la propria abitazione e prima di recarsi in AdSP tali controlli.**

- Acquisizione Mascherina/e chirurgiche in ingresso secondo le modalità consentite già in precedenza. Nelle sedi l'AdSP all'entrata metterà a disposizione le mascherine per il personale dipendente in accesso alla sede, ed eccezionalmente per visitatori o fornitori che ne fossero temporaneamente sprovvisti.

**N.B. Qualora fossero consegnati al dipendente package plurimascherine, sarà cura del dipendente stesso portarsene 1/giorno per ingresso in sede.**

- Smaltimento Mascherina in uscita in apposito contenitore dedicato; lo smaltimento delle mascherine fornite avverrà in appositi contenitori dedicati posizionati nelle sedi.

Si precisa che nelle aree di ingresso sono già apposte locandine al fine di informare il personale circa:

- Preclusione all'ingresso per chi abbia avuto contatto con casi positivi di Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali (tosse o raffreddore), ma anche vertigini o mal di testa, dispnea



- Obbligo di allontanarsi dal luogo di lavoro laddove insorgano sintomi come sopra indicati durante l'espletamento delle attività lavorative in sede e di darne comunicazione al Datore di lavoro e all'ufficio Risorse Umane
- Impegno a rispettare tutte le disposizioni fornite dal Datore di Lavoro ( in particolare riferimento alle misure di distanziamento sociale e alle misure di profilassi igieniche )
- Obbligo di informare il Datore di lavoro nel caso in cui si venga sottoposti a disposizioni da parte dell'Autorità Sanitaria (isolamento, tampone naso-faringeo etc)

#### Procedura di Gestione Accesso/Uscita e Organizzative per Fornitori/Utenza/Terzi

Premesso che è opportuno ridurre al minimo l'ingresso negli ambienti lavorativi di Utenti Terzi e/o fornitori, in merito all'eventuale presenza di personale per servizi ordinari continuativi (pulizie, facchinaggio, manutenzione impianti), sarà obbligatorio per questi rispettare innanzitutto le indicazioni di cui al punto precedente ed in aggiunta:

- Individuare orari di Accesso/Uscita degli stessi
- Nel caso di consegne e/o forniture, compatibilmente con le dimensioni dell'oggetto in consegna, prediligere il ritiro diretto da parte del personale della portineria, adeguatamente protetto e appositamente individuato.
- Nel caso fosse necessario effettuare operazioni di carico/scarico, le stesse dovranno essere effettuate garantendo la misura di distanziamento sociale di almeno un metro, dedicando una area opportunamente delineata dove tutti i fornitori possano depositare quanto necessario e preferenzialmente in luoghi all'aperto.
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nella stessa sede aziendale (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- esibizione obbligatoria del green pass valido secondo le norme vigenti non sarà più richiesta da Maggio 2022.



### 3. Indicazioni organizzative per la gestione delle Risorse Umane

#### Misure Igienico-Sanitarie Individuali

- Utilizzo Mascherina:

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare dello stato di pandemia, si continua a "raccomandare fortemente" un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente e le ultime indicazioni del Ministero della Salute. Sono peraltro disponibili studi sull'efficacia dei dispositivi di protezione individuale (DPI). L'utilizzo della mascherina chirurgica nelle sedi dell'AdSP se effettuato da tutti e correttamente, congiuntamente alle altre misure indicate nel presente protocollo, è in grado di prevenire efficacemente la contaminazione degli ambienti di lavoro e la trasmissione dei Coronavirus causata da droplets di soggetti asintomatici o con sintomi insorgenti dopo l'ingresso nelle sedi.

Come normato dall'art.34 DL n.9 del 2/3/2020 in combinato con il DL n.18 del 17/03/2020 (art.16 c 1) è opportuno prevedere l'utilizzo di opportuni DPI (almeno una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividano spazi comuni).

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Informazione circa il corretto utilizzo della mascherina sarà effettuata a mezzo di apposita cartellonistica localizzata nelle aree di ingresso.

- Buone prassi Lavaggio ed Igienizzazione delle mani:

La corretta igiene delle mani contribuisce sensibilmente alla riduzione delle probabilità di trasmissione del contagio.

Si raccomanda di provvedere al frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone.

Inoltre, saranno predisposti appositi dispenser presso le aree di ingresso e di uscita, presso i servizi in uso e lungo le aree di transito tra i vari uffici. Informazione circa le corrette prassi di lavaggio e igienizzazione mani saranno predisposte a mezzo di apposita cartellonistica nelle aree di ingresso e di uscita, nei servizi igienici e nelle aree di transito.



---

- Auto-Sanificazione

Informativa, a mezzo di apposita cartellonistica, indirizzata alle corrette prassi circa le procedure di sanificazione di postazioni e/o oggetti ad uso promiscuo ( chiavi, tastiere, fotocopiatrici etc. )



## Gestione e Tutela del personale "fragile "

Le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali in data 24 aprile 2020 e s.m.i, in base al quale spetta al Medico Competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste.

Le principali motivazioni consistono non solo nelle evidenti esigenze di tutela della *privacy* e di rispetto del segreto professionale, ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all'attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Ciò nonostante, al fine di anteporre la salute del personale dipendente ad ogni altra prerogativa, si stabilisce che tutti i dipendenti che ritengano, in ragione di una propria patologia, di manifestare una condizione di "fragilità", potranno inviare opportuna documentazione al Medico Competente, il quale valuterà il caso per gli opportuni provvedimenti consequenziali del caso al seguente indirizzo email:

[ferdinandocrescenzi@alice.it](mailto:ferdinandocrescenzi@alice.it)

Sarà applicata la normativa di tutela del personale con patologie croniche così come verrà individuata da Ministero Salute sulla base delle previsioni del DL 221/2021.



#### 4. Ruolo del Medico Competente

La sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.

Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento come stabilito al punto precedente. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

#### Informazione Personale

Tutto il personale dell'AdSP riceve una informazione focalizzata sui principi di base della prevenzione e controllo delle malattie infettive con particolare attenzione alle precauzioni



---

standard.

Per rafforzare la sensibilizzazione vengono utilizzati, come promemoria visivi, poster, cartelli, volantini, aventi ad oggetto, ad esempio, l'igiene delle mani, il distanziamento sociale e altre precauzioni, nonché sulla necessità di monitorare il proprio buono stato di salute.



## 5. Aggiornamento Protocollo di sicurezza aziendale COVID

Il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 è un documento dinamico in fase di costante monitoraggio e miglioramento continuo.



## 6. Normativa di Riferimento

- Direttiva 2/2020 del 13/03/2020 del Ministro della PA avente ad oggetto "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 e del 2 marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo di regolamentazione condiviso con le parti sociali sottoscritto in data 14 marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico";
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (INAIL) del 21-04-2020
- Protocollo di regolamentazione condiviso con le parti sociali sottoscritto in data 25 Aprile 2020
- DPCM 26-04-2020
- C.M. Direzione Nazionale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute del 29-04-2020
- DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- LEGGE 25 settembre 2020, n. 124 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
- DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre/24 ottobre/3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.



- LEGGE 28 maggio 2021, n. 76 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
- Legge n°87 17/06/2021
- DPCM 17/06/2021
- DL 127 del 21 settembre 2021 "Introduzione obbligo Green pass sui luoghi di lavoro"
- Dpcm 12/10/2021 "Approvazione Linee guida obbligo Green pass sui luoghi di lavoro"
- Legge 165 del 19/11/2021 conversione in legge del DL 127/2021 con modifiche
- DL 221 del 24 Dicembre 2021 "cd Decreto Festività"
- DL 229 del 30/12/2021 "cd decreto quarantene"
- DL n°1del 7 gennaio 2022 "introduzione obbligo vaccinale over 50 e conseguente GP rafforzato sui luoghi di lavoro"
- DPCM 21 Gennaio 2022
- Legge n° 3 del 21/01/2022
- DL "Fine emergenza COVID" n. 24 del 24 marzo 2022
- Comunicato del 04/05/2022 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali